



PROTOCOLLO D'INTESA TRA

Il **MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA**, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 44, Direzione Generale per l'Economia Circolare (DG ECi) nella persona del Direttore ing. Laura D'Aprile,

E

ROMA CAPITALE, con sede in Roma, piazza di Porta Metronia, 2, Dipartimento Tutela Ambientale nella persona del Direttore dr. Nicola de Bernardini,

di seguito congiuntamente indicate come "Parti";

PREMESSO CHE

- la legge 8 luglio 1986, n. 349 di istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, ha attribuito al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti per l'ambiente;
- l'articolo 2, comma 1, del Decreto - Legge del 01 marzo 2021, n. 22 recante "*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*", ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica (di seguito per brevità Ministero);
- il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, così come modificato dal decreto - legge del 1° marzo 2021, n. 22;
- l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", ha previsto che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*", ha individuato l'ANAC quale Autorità nazionale chiamata a svolgere attività di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138, abroga il D.P.C.M. del 10 Luglio 2014, n. 142 ha approvato il regolamento di riorganizzazione del Ministero;
- il D.P.C.M. 138 del 2019 che ha articolato il Ministero in 2 Dipartimenti, ciascuno suddiviso in 4 Direzioni generali, tra le quali, presso il Dipartimento per la transizione ecologica e gli acquisiti verdi, la "Direzione generale per l'economia circolare" (di seguito DG ECi);

- il D.M. 24 dicembre 2019, n. 363, registrato dalla Corte dei Conti il 13 gennaio 2020 n. 1-118, individua e definisce i compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero, rettificato con D.M. del 6 marzo 2020 n. 54, registrato dalla Corte dei Conti il 9 aprile 2020 n. 1381;
- il D.P.C.M. del 22 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti il 13 agosto 2020, n. 3191, ha conferito, all'ing. Laura D'Aprile l'incarico di Direttore generale della Direzione ECI;
- il D.M. 18 gennaio 2021, n. 19, recante l'atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023;
- il D.M. 25 gennaio 2021, n. 37, di approvazione della direttiva generale recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero per l'anno 2021 e il triennio 2021-2023, tra i quali vi è la nuova definizione e diffusione dei CAM nell'ambito del *Green Public Procurement* (GPP), anche attraverso l'adozione del Piano d'azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (di seguito PAN GPP);
- il decreto DiTEI prot. DiTEI REGISTRO DECRETI n. 9 del 25 febbraio 2021 contenente la direttiva dipartimentale sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2021;

CONSIDERATO CHE

- in attuazione dell'articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con il decreto interministeriale dell'11 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 dell'8 maggio 2008, è stato approvato il "*Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione*" (di seguito PAN GPP, rivisto e aggiornato con il decreto del 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013);
- il PAN GPP ha dettato specifiche prescrizioni per tutte le Pubbliche amministrazioni, che sono chiamate a: effettuare un'analisi dei propri fabbisogni con l'obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale (decoupling); identificare le funzioni competenti coinvolte nel processo d'acquisto per l'applicazione del GPP; redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP;
- l'articolo 2 del citato decreto dell'11 aprile 2008 ha previsto l'adozione, con decreto di questo Ministero, dei CAM, ovvero delle misure volte a all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle procedure d'appalto pubbliche, da definire in relazione a determinate categorie di appalto;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha introdotto nuove disposizioni in materia di GPP stabilendo, in particolare, l'articolo 34 prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di inserire, nella documentazione progettuale e di gara, le specifiche tecniche e le clausole contrattuali previsti nei CAM adottati con decreto del Ministero, per cui il PAN GPP è diventato uno strumento di rilievo anche delle politiche economiche e ambientali;
- la Commissione Europea, con la Comunicazione COM (2008) 400, recante "*Appalti pubblici in un ambiente migliore*", ha sottolineato l'importanza di attivare un monitoraggio per valutare il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di GPP;

- la decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1386/2013/UE (7° Programma d'azione europeo per l'ambientale 2014-2020) include il monitoraggio sugli appalti verdi tra le azioni prioritarie che la Commissione Europea dovrà svolgere sulla base dei dati da acquisire dagli Stati Membri;
- la Commissione europea, nella Comunicazione COM (2020) 98, recante “*Un nuovo piano d'azione per l'economia circolare. Per un'Europa più pulita e più competitiva*”, ha definito la proposizione dei criteri e obiettivi minimi obbligatori in materia di appalti pubblici verdi (GPP) nella legislazione settoriale e l'introduzione graduale di un obbligo di comunicazione per monitorare il ricorso agli appalti pubblici verdi (GPP) senza creare oneri amministrativi ingiustificati per gli acquirenti pubblici;

RILEVATO CHE

- Roma Capitale per rilievo e dimensioni assume un ruolo particolare a livello nazionale, comunitario e internazionale tale da rendere la collaborazione di cui al presente Protocollo meritevole di un eccezionale sforzo da parte di questa Amministrazione, anche per verificare il tasso di fattibilità e rendimento dell'applicazione dei CAM;
- il Ministero ha stipulato un accordo di collaborazione con l'ANAC al fine di: monitorare e vigilare sull'applicazione dei criteri ambientali minimi, fornire attività di formazione per funzionari della Pubblica Amministrazione e fornire ausilio alle stazioni appaltanti, garantendo altresì uniformità di indirizzi attraverso la condivisione di atti di indirizzo, linee guida ed atti simili;
- Roma Capitale ha approvato, con la deliberazione di Giunta Capitolina n. 47/2017, il “*Piano Operativo per la riduzione e la gestione dei materiali post consumo di Roma Capitale*”, che si compone di azioni volte alla prevenzione nella produzione dei rifiuti, all'attuazione delle politiche sul GPP, alla prevenzione dello spreco alimentare, al miglioramento e all'efficientamento della raccolta differenziata, nonché all'innovazione nella gestione e all'adozione di *best practice* per il ciclo integrato dei rifiuti;
- la necessità di dare notevole impulso alle politiche di GPP intende favorire la razionalizzazione della spesa di Roma Capitale tramite la diffusione di un approccio più corretto per valutare il prezzo del bene, del servizio, del lavoro oggetto d'acquisto, garantendo la sostenibilità dell'agire di Roma Capitale;
- in data 16 aprile 2018, è stato sottoscritto un Protocollo di intesa tra il Ministero e Roma Capitale avente ad oggetto l'attività di comunicazione e di informazione, l'attività di ricognizione delle buone pratiche e l'organizzazione delle attività di formazione di durata triennale;
- con nota del 9 aprile 2021, acquisita al prot. n. 28416, Roma Capitale ha chiesto, ai sensi dell'articolo 6 del predetto Protocollo, il rinnovo dello stesso;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa.

Articolo 2

(Ambiti di collaborazione)

Le Parti si impegnano a collaborare anche condividendo, se necessario, conoscenze e risorse strumentali. L'interesse delle Parti è avviare un'intesa per dare piena attuazione alle norme in materia di sostenibilità ambientale degli acquisti e rafforzare le competenze delle professionalità coinvolte nelle procedure di appalto. Al fine di incentivare le tematiche della sostenibilità degli appalti, le Parti si impegnano a scambiarsi le migliori pratiche sviluppate a livello locale e nell'ambito dei progetti della Comunità Europea o di altri Enti/Istituzioni.

Articolo 3

(Attività da svolgere)

La collaborazione riguarderà, in particolare, i seguenti ambiti:

- a) **attività di comunicazione ed informazione** sui contenuti del PAN GPP e dei CAM, sia per ciò che riguarda le indicazioni generali per le stazioni appaltanti e per le P.A., sia per quanto riguarda le indicazioni previste dall'art. 34 del Dlgs. 50/2016 in merito all'applicazione dei CAM;
- b) **attività di ricognizione delle "buone pratiche"** (realizzazione di bandi "verdi", linee guida, atti di indirizzo e capitolati) di Roma Capitale, per una loro ottimale applicazione, coerente con le nuove norme in materia di appalti e per una loro eventuale diffusione come buona pratica verso altre Amministrazioni;
- c) **organizzazione di attività di formazione** rivolta al personale di Roma Capitale sull'applicazione dei criteri ambientali minimi di maggior interesse (verde pubblico, rifiuti urbani, ristorazione etc.).

Articolo 4

(Referenti)

Le Parti designano ciascuna un referente per l'attuazione del presente Protocollo.

I Referenti designati sono:

per Roma Capitale: dott.ssa Marta Giovanna Geranzani, responsabile del Servizio Attuazione delle Strategie di Prevenzione della Produzione dei Rifiuti e per la Gestione dei Rifiuti Urbani;

per il MiTE: dott. Eugenio De Francesco, Dirigente Divisione II della Direzione Generale per l'Economia Circolare.

Le Parti si impegnano altresì ad istituire un Comitato operativo per l'attuazione delle forme di collaborazione di cui all'articolo 2, composto sino a due componenti per parte, rappresentativi degli Uffici interessati dalle attività da realizzare, anche in relazione alle specifiche finalità da conseguire. Roma Capitale si impegna a fornire ogni necessario supporto operativo e logistico alle attività del Comitato e, più in generale, alle finalità del presente Protocollo.

Articolo 5

(Oneri aggiuntivi)

Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6

(Durata, rinnovo, modifiche e recesso)

Il presente Protocollo è valido per tre anni a decorrere dalla data di trasmissione tramite posta elettronica certificata dell'originale dell'atto contenente la firma digitale ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Le Parti potranno stipulare ulteriori accordi integrativi, modificativi ed attuativi del presente Protocollo, che si rendano necessari e/o opportuni per una migliore realizzazione di quanto previsto, da approvarsi e stipularsi nelle stesse forme del presente atto.

Ogni eventuale rinnovo sarà concordato per iscritto dalle Parti.

Ciascuna delle Parti può recedere anche prima della scadenza, previa conclusione delle attività poste in essere fino alla data di comunicazione del recesso, con preavviso a mezzo PEC non inferiore a 60 giorni.

Il presente Protocollo può essere risolto in qualunque momento per mutuo consenso manifestato e sottoscritto da entrambe le Parti, senza alcun onere per le stesse.

Articolo 7 **(Utilizzo dei loghi)**

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e la propria. In particolare, i loghi delle parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Protocollo come di volta in volta stabilito dal Comitato Operativo di cui all'art. 4, senza che ciò comporti per le parti oneri finanziari dovuti per l'utilizzazione degli stessi.

Il presente Protocollo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva delle parti per fini commerciali e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azione istituzionale, potrà essere eventualmente regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente Protocollo, richiederà sempre e comunque il consenso dell'altra Parte interessata, nel rispetto delle relative procedure interne.

Articolo 8 **(Trattamento dei dati personali)**

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali sono gestiti nell'ambito delle attività svolte nel presente Protocollo in aderenza ai principi di correttezza, liceità e trasparenza di cui al trattamento dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati)”*.

Articolo 9 **(Riservatezza)**

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Protocollo, di cui siano venute in qualsiasi modo a conoscenza.

Articolo 10

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni fra le Parti saranno inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

per Roma Capitale: protocollo.tutelaambientale@pec.comune.roma.it;

per il MiTE: ECI@pec.minambiente.it

**Articolo 11
(Controversie)**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via bonaria da esperire entro il termine di 60 giorni, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria eleggendo, al tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

**Articolo 12
(Disposizioni finali)**

Il presente Protocollo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

Roma lì.....

Per il Ministero della Transizione Ecologica

ing. Laura D'Aprile

Per Roma Capitale

dr. Nicola de Bernardini